



COMUNE DI SANT'ANTIOCO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE AREE MERCATALI PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Indice generale

Titolo I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 Oggetto del regolamento.....	4
Articolo 2 Classificazione del Comune.....	5
Articolo 3 Presupposto del canone.....	5
Articolo 4 Soggetti passivi.....	6
Articolo 5 Le tariffe.....	6
Articolo 6 Tariffe annuali.....	6
Articolo 7 Tariffe giornaliere.....	7
Articolo 8 Regole per la quantificazione del canone.....	8
Articolo 9 Riduzioni del canone.....	8
Articolo 10 Maggiorazioni.....	10
Articolo 11 Modalità di dichiarazione.....	10
Articolo 12 Versamento del canone.....	11
Titolo II DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI.....	12
Capo I LE OCCUPAZIONI.....	12
Articolo 13 Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità.....	12
Articolo 14 Tipologie di occupazioni.....	12
Articolo 15 Determinazione della superficie di occupazione.....	13
Articolo 16 Determinazione del canone per le occupazioni e i passi carrabili.....	14
Articolo 17 Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità.....	15
Articolo 18.....	15
Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	15
Articolo 19 – Esenzioni.....	16
Sono esenti dal canone:.....	16
Articolo 20 Domanda di concessione.....	17
Articolo 21 - Ufficio competente al rilascio di concessioni e autorizzazioni.....	18
Articolo 22 - Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio.....	18
Articolo 23 Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali.....	18
Articolo 24 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.....	19
Articolo 25 Autorizzazione ai lavori.....	19
Articolo 26 Occupazioni con ponti, scale ecc.....	19
Articolo 27 Occupazione con tende e tendoni.....	19
Articolo 28 Durata e rinnovo della concessione.....	19
Articolo 29 Decadenza della concessione.....	19
Articolo 30 Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni.....	20
Articolo 31 Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni.....	20

Articolo 32 Rinuncia all'occupazione.....	20
Capo III LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI.....	21
Articolo 33 Piano generale degli impianti pubblicitari.....	21
Articolo 34 Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni.....	21
Articolo 35 Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.....	21
Articolo 36 Domanda e documentazione.....	22
Articolo 37 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni.....	23
Articolo 38 Obblighi per il titolare dell'autorizzazione.....	23
Articolo 39 Decadenza dell'autorizzazione.....	23
Articolo 40 Revoca dell'autorizzazione.....	24
Articolo 41 Variazione del messaggio pubblicitario.....	24
capo IV LE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	24
Articolo 42 Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni.....	24
Articolo 43 Riduzioni.....	25
Articolo 44 Regolamentazione dimensioni annunci mortuari.....	25
Articolo 45 Esenzioni.....	25
Articolo 46 Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni.....	25
Articolo 47 Spazi privati per le affissioni.....	25
Articolo 48 Modalità per l'effettuazione del servizio delle affissioni.....	26
Titolo IV DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI E SANZIONATORI.	26
Articolo 49 Rimborsi.....	26
Articolo 50 Sanzioni e indennità.....	26
Articolo 51 Riscossione coattiva.....	27
Articolo 52 Interessi.....	27
Articolo 53 Funzionario responsabile.....	28
Articolo 54 Contenzioso.....	28
Articolo 55 Trattamento dei dati personali.....	28
Titolo V.....	28
REGOLAMENTO CANONE UNICO MERCATALE.....	28
Art. 56 Oggetto del Regolamento.....	28
Art. 56. Presupposto del canone.....	29
Art. 57. Soggetto passivo.....	29
Art. 57 bis "operatori spuntisti".....	29
Art. 58. Criteri per la determinazione della tariffa.....	30
Art. 59. Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	30
Art. 60. Determinazione delle tariffe annuali.....	30
Art. 61. Determinazione delle tariffe giornaliere.....	31
Art. 62. Determinazione del canone.....	31

a) riduzione del 40% per le occupazioni afferenti a banchi di mercato per la vendita generi alimentari;....	32
b) riduzione del 30% per le occupazioni afferenti a banchi di mercato per la vendita di beni durevoli ed altri beni non alimentari”.....	32
Art. 63 – Modalità e termini per il pagamento del canone.....	32
Articolo 64- Occupazioni abusive.....	33
Art. 65 – Accertamenti - Recupero canone.....	33
Art. 66 Sanzioni ed indennità.....	33
NORME FINALI E TRANSITORIE.....	34
(Il presente disciplina la fase transitoria di applicazione dei nuovi canoni).....	34
Articolo 67 Disposizioni finali e transitorie.....	34

Titolo I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato Canone, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 837 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, esclude l'applicazione del presente canone.
5. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi comprese quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente.
6. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Classificazione del Comune

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente nel Comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, fermo restando che i comuni capoluogo di provincia non possono collocarsi al di sotto della classe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti.
2. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del canone è suddiviso nelle categorie come da elencazione allegata al presente regolamento. Ad ognuna delle categorie è assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare, tenuto conto anche dell'utilizzazione che ne ritrae il singolo dall'uso esclusivo o speciale dei beni pubblici.
3. Alla luce delle prescrizioni dei precedenti commi del presente articolo, costituisce parte integrante del presente regolamento ALLEGATO A: classificazione per categorie in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste l'occupazione e/o la diffusione di messaggi pubblicitari.
4. La Giunta Municipale potrà con atti successivi prevedere una ulteriore categoria di strade o una ulteriore classificazione per zone

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma limitatamente alla superficie comune, sicché nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte residua interessata dall'occupazione del suolo pubblico sarà comunque soggetta al canone.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
 - a) per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune e quelli di proprietà privata soggetti a diritti demaniali, quali, ad esempio, le strade vicinali e tratti di aree private soggette a diritto di pubblico passaggio;
 - b) per "diffusione di messaggi pubblicitari" si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile, in qualsiasi modo. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a promuovere l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le

forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495, e succ.ve modificazioni)

Articolo 4

Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile
4. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.

Articolo 5

Le tariffe

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

Articolo 6

Tariffe annuali

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge. Per il Comune di Sant'Antioco la tariffa standard annua prevista è pari ad € 40,00.
2. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione, delle strade, dalla 1° alla 3° categoria (se previste) in base all'ordine di importanza, e deliberate dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è

effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali.

4. **Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria**, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
7. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
8. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
9. Per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio si applica l'esenzione;
10. La Giunta Municipale, nel caso di occupazioni con tende fisse e retraibili aggettanti direttamente su suolo pubblico, potrà prevedere, una riduzione della tariffa al mq. , tra il 10 e il 30% della tariffa base deliberata.
11. La Giunta Municipale, per le occupazioni con passi carrabili potrà prevedere una riduzione della tariffa al metro lineare ridotta fino al massimo del 25% della tariffa base deliberata.
12. La Giunta Municipale, per le occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione carburante potrà prevedere una riduzione della tariffa al metro lineare ridotta fino al massimo del 50%.
13. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto
14. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
15. **Agevolazioni per esercizi commerciali e artigianali.** Il Comune può concedere agevolazioni sul pagamento del Canone Unico Patrimoniale, fino alla totale esenzione, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
16. Compete alla Giunta Comunale deliberare l'applicabilità della norma di cui al comma 15 nei casi specifici, nonché stabilire l'entità e le modalità di concessione delle agevolazioni, in base a criteri di equità ed uniformità di trattamento.

Articolo 7

Tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si

protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge. Per il Comune di Sant'Antioco la tariffa standard giornaliera prevista è pari ad € 0.70.

Essa è determinata per ciascuna delle **categorie viarie** precitate su base annuale e **per unità di superficie** occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la classificazione, delle strade o zone, dalla 1° alla 3° categoria e comunque deliberate dalla Giunta Comunale.

2. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali. A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

a) occupazioni fino a 4 ore: riduzione del 20 per cento;

b) occupazioni da 4 a 9 ore: riduzione del 10 per cento;

c) occupazioni da 9 a 24 ore: tariffa giornaliera intera.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

4. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 8

Regole per la quantificazione del canone

1. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua (di cui all'articolo 6 del presente regolamento) per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni, così come stabiliti dalla Giunta Municipale, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni delle strade e spazi pubblici:

2. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera (di cui all'articolo 7 del presente regolamento) per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni, così come stabiliti dalla Giunta Municipale, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni;

3. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Articolo 9

Riduzioni del canone

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera f), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono previste le seguenti riduzioni:

- a) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
- b) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
- c) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
- d) per **spettacoli viaggianti** si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337. Le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq; le tariffe giornaliere sono ridotte dell'80% e la tariffa oraria è pari a 1/24 della tariffa giornaliera.

Alla tariffa così determinata, la Giunta Municipale potrà prevedere le seguenti ulteriori riduzioni:

- a) per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si potrà applicare una riduzione fino a max del 40%;
- b) per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%;
- c) la tariffa giornaliera per mq. non potrà essere inferiore a euro 0,129 indipendentemente da ogni riduzione
- e) per le occupazioni **realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia**: le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento, da stabilire con atto di Giunta che potrà variare dal 50% al 100% della tariffa di base per tutta l'area interessata dall'occupazione. Alle occupazioni di suolo pubblico realizzate nello svolgimento di attività edile si applicano sempre le tariffe giornaliere di 1a categoria di cui all'allegato B, indipendentemente dall'ubicazione dell'area interessata dall'occupazione. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale. Nel caso di occupazione in una sola giornata la tariffa oraria è pari a 1/24 della tariffa giornaliera. Alla tariffa così determinata, la Giunta Municipale, potrà prevedere maggiori riduzioni in favore delle imprese che intensificano l'attività e permangono il minor tempo possibile sul suolo pubblico e pertanto:

- a) le occupazioni di durata inferiore ai 15 giorni potranno usufruire di una riduzione fino al max del 50%;
- b) per le occupazioni non inferiori a 15 giorni potranno usufruire di una riduzione fino al max del 20%;

- f) per le occupazioni temporanee realizzate da **venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli** che vendono direttamente il loro prodotto le tariffe base deliberate possono essere ridotte fino al max del 50%. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:
- a) per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione fino al max del **40%**;
 - b) per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta fino al max del **50%**.
- g) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali sportive, turistica e di animazione territoriale, previste nella programmazione dell'Ente, le tariffe base giornaliere deliberate sono ridotte dell'80%. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:
- a) per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 40%;
 - b) per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%
- h) per le occupazioni con autovetture ad uso privato nelle aree a ciò destinate dal Comune la tariffa base deliberata è ridotta del 30%. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:
- a) per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 40%;
 - b) per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%
- i) ¹Nel caso di occupazioni temporanee di suolo pubblico richieste dai pubblici esercizi, si applica alla tariffa già ridotta — qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera f) le seguenti ulteriori riduzioni:
- a) nei mesi di settembre – ottobre - aprile – maggio, un'ulteriore riduzione pari al 25%;
 - b) nei mesi di novembre – dicembre – gennaio – febbraio – marzo, un'ulteriore riduzione pari al 50%;

Articolo 10 Maggiorazioni

1. Le maggiorazioni previste dal presente articolo per l'occupazione e la pubblicità, effettuate anche abusivamente, sono sempre cumulabili e si applicano alla tariffa base.
2. Le tariffe base sulle occupazioni permanenti e sulle temporanee possono essere maggiorate, con provvedimento della Giunta, fino alle seguenti misure massime,
 - a) 100% per occupazioni con chioschi e con altre strutture fisse al suolo per attività commerciali;
 - b) 50% per occupazioni diverse da quelle con chioschi e simili, comportanti posa in opera di strutture fisse al suolo.

Articolo 11

Modalità di dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al versamento del canone. La formale dichiarazione è invece prevista, oltre che per le occupazioni di cui all'articolo 22 del presente regolamento, nella quale deve essere indicato il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti, per le seguenti fattispecie:

- a) Nei casi di variazione nella occupazione che determinano un maggiore ammontare del tributo.

¹ Introdotta con modifiche apportate al regolamento cup e canone marcatale con Deliberazione del CC n__ /2025 2025

- b) Nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al canone, sempre che la variazione determini un aumento della superficie od una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; è fatto obbligo al Comune di procedere al congruaggio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il soggetto tenuto al pagamento del canone, deve, prima di iniziare la pubblicità, presentare al Comune o al soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal soggetto di cui sopra, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, nonché tutte le altre notizie utili ai fini della corretta applicazione del canone.
3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità permanente si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento
4. Il soggetto passivo che intende cessare la pubblicità deve presentare la dichiarazione di cessazione entro il 31 Gennaio: in caso di mancanza della dichiarazione, anche se di fatto è avvenuta la cessazione, il pagamento è dovuto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se, malgrado l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cessazione, il contribuente continua ad esporre la pubblicità, incorre nella fattispecie della pubblicità abusiva.

Articolo12

Versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti pluriennali, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio. Per importi superiori a euro 258,23 per anno solare è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e le restanti tre rate entro le scadenze del 31 Marzo, 30 Giugno e 30 Settembre di ogni anno.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Per importi superiori a euro 500 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la seconda entro l'ultimo giorno di occupazione.
3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti pluriennali, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e le restanti tre rate entro le scadenze del 31 Marzo, 30 Giugno e 30 Settembre di ogni anno;
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari e la seconda entro l'ultimo giorno di diffusione dei messaggi stessi.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi

per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

6. Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 835, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio.

7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Titolo II

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI

Capo I

LE OCCUPAZIONI

Articolo 13

Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità

1. Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:
 - a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
 - b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
 - c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico;
 - d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
 - e) passi e accessi carrabili;
 - f) ponteggi, steccati e simili;
 - g) cartelli pubblicitari e simili;
 - h) aree per spettacoli viaggianti;
 - i) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici;
 - j) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
 - k) tende, tendoni ecc.;
 - l) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione, per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1, comma 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 14

Tipologie di occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'articolo 3 del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal

competente ufficio comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche ed in ogni caso quelle per le attività edili.

4. Sono occupazioni abusive, quelle:

- a) realizzate senza la concessione comunale e/o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o la dichiarata la revoca o la decadenza;
- e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

5. Ai fini dell'applicazione del Canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

6. È consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno, purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, PEC, etc.). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare il provvedimento in via di sanatoria; in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

7. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Reg. Att., fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.

8. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Articolo 15

Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.

2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
5. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.
6. Per le occupazioni di suolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

Articolo 16

Determinazione del canone per le occupazioni e i passi carrabili

1. Per le occupazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
2. Il canone è maggiorato del 30% a titolo di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, non già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

PASSI CARRABILI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.

Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

i sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 17

Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50.
2. L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

Articolo 18

Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione²

Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.

1. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

² La normativa non si occupa in modo espresso degli impianti di telefonia, ma molti Comuni hanno comunque ritenuto di regolamentare il caso. Quello proposto è l'articolo presente nel regolamento di un Comune capoluogo. Il tema va comunque approfondito tenendo conto dell'evoluzione della normativa di settore (si veda Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 3467 del 3 giugno 2020).

In generale, si osserva che la giurisprudenza ha legittimato l'incremento significativo delle tariffe per questa particolare tipologia di occupazione (cfr. Tar Friuli Venezia, sentenza n. 525 del 15 luglio 2010)

2. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
3. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 100 per cento³;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
4. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 100 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
5. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 19 – Esenzioni

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- h) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;

³ Sulla possibilità di incrementare significativamente le tariffe della Cosap per le antenne di telefonia, si veda Tar Friuli Venezia, sentenza n. 525 del 15 luglio 2010.

- i) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- j) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- k) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- l) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- m) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile.

Articolo 20

Domanda di concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda alla Amministrazione Comunale ed ottenere regolare autorizzazione o concessione.
2. La domanda deve essere redatta su carta bollata e contenere le generalità complete del richiedente (anagrafiche e fiscali), il fine e l'oggetto della richiesta autorizzazione/concessione, nonché essere corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere ed accettare senza alcuna riserva le disposizioni contenute nel presente regolamento, nella legge 27 dicembre 2019, n. 160 (articolo 1, commi da 816 a 836), nonché nelle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.
2. Il titolare del diritto di occupazione deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione od autorizzazione;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga o rinnovo ottenuto prima della scadenza;
 - c) provvedere alla manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - d) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni;
 - e) eseguire tutti i lavori necessari per ripristinare lo stato dei luoghi, alla scadenza della concessione;
 - f) versare, alle scadenze stabilite, il canone, nella misura concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento;
 - g) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione;
 - h) esibire, a richiesta degli agenti di polizia municipale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico;
 - i) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.
3. L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione o l'autorizzazione alla costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione o autorizzazione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di esse, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.
4. Il deposito cauzionale potrà essere eseguito oltre che in contanti, a mezzo deposito di titoli di Stato o da questi garantiti, con polizza fidejussoria bancaria od assicurativa.

5. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione con preferenza sugli altri richiedenti. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta - sempre secondo tariffa - al primo richiedente risultante dal registro di protocollo.

6. L'Amministrazione concluderà l'attività istruttoria del procedimento nei modi e termini di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relativo Regolamento Comunale di attuazione. Il Comandante della Polizia Locale è responsabile del procedimento finalizzato al rilascio dei provvedimenti di concessione od autorizzazione. Le domande vengono istruite per ordine di presentazione.

Articolo 21 - Ufficio competente al rilascio di concessioni e autorizzazioni

Chiunque intenda occupare il suolo pubblico deve farne richiesta formale al Comune. Gli uffici comunali di seguito elencati sono competenti al rilascio delle concessioni/autorizzazioni, previa verifica del pagamento del canone da parte del richiedente

Sono di competenza dell'Ufficio:

- a) Edilizia privata: occupazioni suolo pubblico per lavori edili e installazioni impianti pubblicitari, occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione;
- b) Ufficio Attività Produttive: occupazioni suolo pubblico per l'esercizio del commercio e assegnazioni dei posteggi ricorrenti presso i mercati, occupazioni di suolo pubblico permanente per l'esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande e altre forme di occupazione permanente del suolo pubblico;
- c) Ufficio Polizia Locale: passi carrabili, assegnazioni dei posteggi giornalieri nelle aree destinate al commercio in forma ambulante, autorizzazioni temporanee per l'esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande e altre forme di occupazione temporanea del suolo pubblico, fatta eccezione per quelle richiamate al punto a);

Rimangono in capo al servizio di polizia municipale le attività di vigilanza e controllo sul territorio.

Prima del rilascio di qualsiasi concessione e/o autorizzazione dovrà essere quantificato l'importo del canone dovuto e lo stesso dovrà essere versato, secondo le disposizioni stabilite nel presente regolamento. L'importo del canone sarà quantificato dall'ufficio tributi o eventuale soggetto affidatario del servizio di gestione del canone unico patrimoniale

Articolo 22 - Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio

- 1. Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'Ufficio edilizia privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.
- 2. Per quanto riguarda gli accessi e passi carrabili, gli stessi si intendono autorizzati se inseriti nel progetto allegato al titolo abilitativo edilizio.

Articolo 23

Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali

- 1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita su suolo pubblico è soggetta a concessione comunale.
- 2. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.

Articolo 24

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

1. Per collocare anche in via provvisoria cavi telefonici, elettrici, condutture ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'Ufficio competente al rilascio della concessione indica le prescrizioni relative alla posa di dette linee riguardanti il tracciato, l'altezza dal suolo, il tipo di sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.
3. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.
4. È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali opere siano aeree o sotterranee.

Articolo 25

Autorizzazione ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Articolo 26

Occupazioni con ponti, scale ecc.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.
2. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

Articolo 27

Occupazione con tende e tendoni

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
2. Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

Articolo 28

Durata e rinnovo della concessione

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, e sono rinnovabili con apposito provvedimento.
2. Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo l'eventuale tempestivo rinnovo con apposito provvedimento.
3. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito non dà diritto a restituzione, anche parziale, del canone o a refusione ovvero a compenso di sorta.

Articolo 29

Decadenza della concessione

1. Sono cause di decadenza della concessione:

- a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione;
 - b) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
2. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
 3. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Articolo 30

Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
3. Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.
4. Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

Articolo 31

Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata.
2. Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.

Articolo 32

Rinuncia all'occupazione

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
2. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato.
3. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
4. Se la richiesta di occupazione è inferiore ai 30 giorni ed è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ai 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, e per le quali la riscossione avviene mediante convenzione la tassa è dovuta con riferimento al periodo autorizzato, indipendentemente dall'effettiva occupazione del suolo.

Capo III

LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 33

Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per quanto non innovato dal presente Regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti trovato, salvo deroga espressa, applicazione le disposizioni del vigente piano generale degli impianti pubblicitari, approvato con deliberazione della GM N. 164 DEL 30/10/2013

Articolo 34

Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni

1. I mezzi pubblicitari autorizzabili, le caratteristiche generali, le dimensioni ed il numero massimo degli stessi, così come quelli vietati nell'ambito comunale, sono specificati nel Regolamento sopra richiamato

Articolo 35

Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un impianto pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.

7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
8. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
9. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
10. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
11. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
12. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
13. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno, è prevista la presentazione della dichiarazione, con contestuale versamento del canone, da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
14. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto. La giunta Municipale potrà stabilire un canone fino a max 500 euro, per il volantinaggio giornaliero a prescindere dal numero dei volantini e delle persone che lo eseguono,
15. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

Articolo 36

Domanda e documentazione

1. La domanda per l'autorizzazione ad effettuare qualsiasi forma di pubblicità, dovrà pervenire al Comune di Sant'Antioco, Ufficio Protocollo, in Piazzetta Italo Diana, redatta in forma libera ovvero utilizzando la modulistica appositamente predisposta. Andrà presentata in bollo se relativa a pubblicità commerciale, in carta libera negli altri casi.
2. La modulistica indica la documentazione tecnica e amministrativa di supporto da allegare alla domanda in relazione alle differenti tipologie di mezzi pubblicitari; in ogni caso andrà allegato un bozzetto del messaggio da esporre, riportante le quote relative all'impianto.
3. Relativamente agli impianti di tipo permanente, andranno inoltre sempre allegati:
 - a) un progetto quotato in scala dell'impianto, completo delle viste dello stesso, riportante l'indicazione dei materiali utilizzati e di relativa planimetria indicante il sito di installazione, comprensiva di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente e di fotomontaggio;
 - b) una dichiarazione resa dal soggetto interessato con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
 - c) certificazione di conformità alla normativa vigente in caso di impianti pubblicitari che utilizzino circuiti elettrici.

4. La domanda dovrà contenere l'accettazione, in maniera esplicita, del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale al momento vigente; l'accettazione di detto Codice è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare qualsiasi forma di pubblicità prevista nel presente Regolamento.

Articolo 37

Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda il responsabile del procedimento, ove l'istanza risulti irregolare o incompleta, può richiedere l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori con comunicazione diretta all'interessato.
2. L'istanza si intende rinunciata se, trascorso un periodo di 30 giorni dalla comunicazione, non siano pervenute le integrazioni richieste. È ammessa comunque la presentazione di nuova istanza.
3. In base all'istruttoria tecnico-amministrativa e riscontrata la presenza delle condizioni prescritte, il Responsabile competente rilascia il provvedimento amministrativo entro 30 gg. dal ricevimento della domanda previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale in caso di impianti permanenti.
4. Le autorizzazioni si intendono, in ogni caso, accordate fatti salvi i diritti dei terzi e le competenze di altri enti o uffici.

Articolo 38

Obblighi per il titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo ai soggetti autorizzati al collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari di:
 - a) osservare le prescrizioni della normativa vigente e, in particolare, il Nuovo Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione, nonché il presente Regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - d) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, anche successivamente all'autorizzazione per intervenute e motivate esigenze;
 - e) provvedere a sue spese alla rimozione in ogni caso in cui venga meno il titolo autorizzatorio, ovvero vengano meno le condizioni di sicurezza, previste all'atto dell'installazione, o di motivata richiesta del Comune; la rimozione deve essere effettuata entro 48 ore dal venire meno del titolo o dalla richiesta del Comune, e comunque senza ritardo per ragioni di sicurezza. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio alla rimozione, con oneri a carico dei responsabili, fatta salva la sanzione di cui al successivo articolo 16, comma 2.
2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario permanente deve essere applicata la targhetta prescritta dall'articolo 55 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Articolo 39

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade quando:
 - a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
 - c) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 30 giorni dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione.

Articolo 40

Revoca dell'autorizzazione

1. Il Comune ha facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso il Comune può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

Articolo 41

Variazione del messaggio pubblicitario

1. Il titolare dell'autorizzazione per impianti permanenti, ad esclusione di quelli a messaggio variabile, qualora intenda variare il messaggio pubblicitario, decorsi almeno tre mesi dall'installazione, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione viene rilasciata entro i successivi 15 gg. Dalla richiesta di variazione, decorsi i quali il richiedente è in ogni caso da considerarsi autorizzato.

capo IV

LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Ai sensi della Legge 160/2019, art. 1, comma 836, con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.lgs. 507/1993. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nel sito internet istituzionale.

Il Comune garantisce in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Articolo 42

Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

1. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale, alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto.
2. La misura standard del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è quella prevista dall'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: euro 0,70;
3. Per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione si applica una maggiorazione del 50% per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione.
3. Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa standard è maggiorata del 30 per cento.
4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 100 per cento.
6. Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Municipale.

Articolo 43
Riduzioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 49 del presente regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

Articolo 44
Regolamentazione dimensioni annunci mortuari

Si stabilisce che a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento gli annunci mortuari non potranno avere dimensioni superiori al formato A3 - cm 30 X 42

Articolo 45
Esenzioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni non è dovuta per le seguenti fattispecie:
 - a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

Articolo 46
Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni

1. Gli impianti pubblici da destinare alle affissioni pubbliche sono suddivisi nelle seguenti percentuali:
 - a) spazi di natura istituzionale, sociale e comunque privi di rilevanza economica: 20%;
 - b) spazi per affissioni di natura commerciale: 60%;
 - c) spazi destinati all'affissione diretta da parte di privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio 20%.Dette percentuali sono state già deliberate con atto n. 164 DEL 30.10.2013 "PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI" al quale si fa rinvio per quanto non in contrasto con il nuovo regolamento del canone unico patrimoniale

Articolo 47
Spazi privati per le affissioni

1. Gli spazi di cui all'articolo 49, comma 1, lett. c), dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale già previste negli spazi affissionistici pubblici, soddisfacenti in maniera completa le esigenze del settore.

Articolo 48

Modalità per l'effettuazione del servizio delle affissioni

1. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo dei manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento del canone, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti.
2. Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Per le affissioni a carattere commerciale, richieste per i due giorni successivi la commissione, è dovuta una maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di Euro 25,82. Stessa maggiorazione si applica alle affissioni di natura non commerciale, se eseguite entro le 24 ore in cui è stata effettuata la consegna dei manifesti (affissioni funebri e di enti senza fine di lucro); tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro

Titolo IV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI E SANZIONATORI

Articolo 49

Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del Codice Civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 5.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice Civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 50

Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e precisamente:

- a) un'indennità pari al canone maggiorato del 20 per cento), considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).

2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 13 del presente regolamento

3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del Codice della Strada

4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, e nella misura fissata dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 51

Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

Articolo 52

Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di

pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 53

Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa il funzionario Responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del servizio Tributi. In caso di gestione del canone affidata a terzi, il Comune verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
2. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

Articolo 54

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 55

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Titolo V

REGOLAMENTO CANONE UNICO MERCATALE

Art. 56 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, contiene i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale, introdotto con l'art. 1 commi 837 e successivi della L. 160/2019, di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Sant'Antioco.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma

842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 56. Presupposto del canone.

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Art. 57. Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata

Art⁴. 57 bis "operatori spuntisti"

1. È considerato spuntista l'operatore del commercio su area pubblica privo di posteggio assegnato nel mercato, che partecipa alla procedura di spunta nel rispetto della normativa regionale e del presente regolamento.

2. Gli operatori si presentano presso l'area mercatale tra le ore 07:30 e le ore 08:00 per la rilevazione delle presenze. Il personale incaricato forma l'elenco degli spuntisti e procede alla successiva assegnazione dei posteggi disponibili secondo l'ordine previsto dalla disciplina vigente.

3. L'assegnazione è effettuata dal personale incaricato in forma immediata e comunicata all'operatore, che prende atto della superficie attribuita e delle condizioni operative del posteggio. Ogni assegnazione è valida esclusivamente per la giornata di mercato cui si riferisce.

4. Il canone dovuto per la superficie assegnata deve essere pagato immediatamente dopo l'assegnazione e prima dell'inizio dell'occupazione dell'area. Il canone sarà riscosso da un addetto incaricato dal concessionario prima dell'inizio dell'occupazione. Le modalità potranno essere meglio definite, ma si potrà procedere con pagamento a mezzo carta/bancomat attraverso la messa a disposizione di un pos o pagamento on line di un pagopa o ancora con apposito bonifico istantaneo. Il personale incaricato verifica l'avvenuto versamento e rilascia attestazione di regolarità.

5. L'operatore può iniziare il montaggio del banco solo dopo la verifica del pagamento. È vietata qualsiasi occupazione, anche parziale o preliminare, prima dell'assolvimento del pagamento.

6. Il mancato pagamento immediato comporta:

- a) la revoca dell'assegnazione per la giornata;
- b) la riassegnazione del posteggio all'operatore successivo;
- c) la registrazione dell'operatore come assente ai fini della procedura di spunta della giornata.

7. Costituiscono violazione:

- a) l'occupazione dell'area prima del pagamento;
- b) l'occupazione di superficie maggiore rispetto a quella assegnata;
- c) la mancata osservanza delle indicazioni del personale incaricato;
- d) la mancata esibizione, a richiesta, della ricevuta di pagamento o del titolo abilitativo.

Le violazioni comportano:

- a) l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento;
- b) l'obbligo di versare il canone dovuto e le eventuali indennità;
- c) la rimozione immediata delle attrezzature e il ripristino dell'area a spese dell'operatore.

⁴ Introdotta con modifiche apportate al regolamento cup e canone mercatale con Deliberazione del CC n__ /2025
2025

Se l'operatore commette tre violazioni nell'arco di dodici mesi, il Comune dispone l'esclusione dalla procedura di spunta per un periodo da una a quattro settimane. Nei casi di particolare gravità o reiterazione, l'esclusione può essere estesa fino a tre mesi.

9. Il personale incaricato può richiedere, in qualsiasi momento:

- a) la ricevuta del pagamento del canone;
- b) il titolo abilitativo all'esercizio del commercio su area pubblica;
- c) i documenti identificativi dell'operatore;
- d) la verifica della conformità tra attrezzature e superficie assegnata.

L'accertamento delle violazioni è effettuato mediante verbale e comporta l'applicazione delle misure previste dal presente regolamento.

Art. 58. Criteri per la determinazione della tariffa

La tariffa del canone disciplinato dal presente regolamento è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) tipologia dell'occupazione;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Art. 59. Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento

Art. 60. Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, nella misura di euro 40,00 per i Comuni con oltre 10.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:

- c) alle strade od aree appartenenti alla 1 a categoria.
- d) alle strade od aree appartenenti alla 2 a categoria.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono stabiliti con atto della Giunta Municipale
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore
6. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Art. 61. Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, nella misura di euro 0,70 per i Comuni con oltre 10.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:
 - j) alle strade od aree appartenenti alla 1 a categoria.
 - k) alle strade od aree appartenenti alla 2 a categoria.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono stabiliti con atto della Giunta Municipale
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 62. Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, con un minimo di 4 fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione fino al max del 40% sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Alla tariffa così determinate potranno applicarsi le seguenti ulteriori riduzioni:
 - a. per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione fino al max del 40%;
 - b. per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%, previo pagamento anticipato del canone.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree

pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro

⁵4. "Per le occupazioni realizzate dagli operatori economici c.d. spuntisti, nelle strade ed aree del territorio comunale, sono applicate le seguenti riduzioni:

- a) riduzione del 40% per le occupazioni afferenti a banchi di mercato per la vendita generi alimentari;
- b) riduzione del 30% per le occupazioni afferenti a banchi di mercato per la vendita di beni durevoli ed altri beni non alimentari"

Art. 63 – Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.

Qualora l'importo del canone superi Euro 258,23 e in base a motivata richiesta dell'interessato potrà essere concessa la rateazione, in massimo 4 rate, con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.

3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 258,23 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.1 - 31.3 - 30.6 - 30.09

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 258,23 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.3 - 30.6 - 30.09, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5.

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

⁵ Introdotta con modifiche apportate al regolamento cup e canone marcatale con Deliberazione del CC n__ /2025 2025

10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 64- Occupazioni abusive

Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 65 – Accertamenti - Recupero canone

1. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Art. 66 Sanzioni ed indennità

1. Alle occupazioni considerate abusive si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'art. 1, comma 821, lettere g) e h) della L. 160/2019, in virtù del richiamo a dette disposizioni contenuto nel comma 845 della citata Legge e precisamente :

a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

3. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al

trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone.

4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

NORME FINALI E TRANSITORIE

(Il presente disciplina la fase transitoria di applicazione dei nuovi canoni).

Articolo 67

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere del 2021 e fino alla loro scadenza e/o proroga è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.